DALLE NON CONFORMITÀ ALLE MISURE SANZIONATORIE ALLA LUCE DELLA LEGGE N. 147/2025 E DEL D.LGS 103/2024

Dott. Filippo Nespola
Funzionario tecnico presso DPA.SVT.AIA

Roma, 29/04/2026

Il nuovo regime sanzionatorio in materia di rifiuti

D.Lgs. 152/2006 modificato dalla Legge 147 del 3 ottobre 2025 "Decreto Terra dei Fuochi"

Il D.lgs. 152/2006 prevede, per violazioni in materia di rifiuti, sia sanzioni amministrative sia sanzioni penali.

Articoli modificati:
212, 255, 256, 256-bis, 258, 259

Articoli aggiunti:
255-bis, 255-ter, 259-bis, 259-ter

Focus:
Deposito incontrollato
Gestione rifiuti non autorizzata

Art. 255 ABBANDONO/DEPOSITO INCONTROLLATO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI

Art. 255-bis ABBANDONO/DEPOSITO INCONTROLLATO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI IN CASI PARTICOLARI

Art. 255-ter ABBANDONO/DEPOSITO INCONTROLLATO DI RIFIUTI PERICOLOSI

Vengono puniti:

- L'abbandono e il deposito incontrollato sul suolo e nel sottosuolo.
- L'immissione di qualsiasi rifiuto in acque superficiali e sotterranee.
- L'immissione nel circuito dei rifiuti urbani di imballaggi terziari [imballaggi per il trasporto: pallet, film termoretraibili, reggette...]
- Veicoli fuori uso, fuori dal campo di applicazione del D.Lgs. 209/2003 [obbligo di consegna a impianto autorizzato o a concessionarie]

ABBANDONO O DEPOSITO INCONTROLLATO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI
Art. 255

Reato contravvenzionale

Reato estinguibile
procedimento
ex Parte VI-bis del
D.lgs. 152/2006

Prescrizioni:
Interruzione del deposito incontrollato
Classificazione dei rifiuti
Avvio a recupero/smaltimento

ottemperanza

Ammissione al pagamento

PAGAMENTO
6.750 EURO

ESTINZIONE
DEL REATO

ABBANDONO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI IN CASI PARTICOLARI Art. 255-bis

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in **siti contaminati o potenzialmente contaminati** o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

ABBANDONO DI RIFIUTI PERICOLOSI Art. 255-ter

Delitto → Reato **NON estinguibile** con procedimento ex Parte VI-bis del D.lgs. 152/2006

Abbandono e deposito incontrollato di rifiuti

Stoccaggio alla rinfusa: materiali eterogenei semplicemente accatastati, esposti agli agenti atmosferici.

Rifiuti non identificabili né distinguibili gettati sul suolo

Esempio di deposito incontrollato

Esempio di rifiuto abbandonato

Abbandono e deposito incontrollato di rifiuti

Esempio di
deposito incontrollato

Abbandono e deposito incontrollato di rifiuti

Esempio di
deposito incontrollato

Il regime sanzionatorio in materia di rifiuti
D.lgs. 152/2006 modificato dalla L. 147/2025

ATTIVITÀ DI GESTIONE DI RIFIUTI NON AUTORIZZATA

Art. 256 comma 1 e comma 1 bis

Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies [AIA], comma 1,

Chiunque

effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito con:

Il regime sanzionatorio in materia di rifiuti
D.lgs. 152/2006 modificato dalla L. 147/2025

ATTIVITÀ DI GESTIONE DI RIFIUTI NON AUTORIZZATA

Art. 256 comma 1 e comma 1 bis

NON PERICOLOSI	Reato contravvenzionale	Reato estinguibile
NON PERICOLOSI (in condizioni particolari)	Delitto	Reato NON estinguibile
PERICOLOSI	Delitto	Reato NON estinguibile

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o l'incolumità delle persone ovvero pericolo di **compromissione o deterioramento**:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
b) il fatto è commesso in **siti contaminati o potenzialmente contaminati** o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Il regime sanzionatorio in materia di rifiuti
D.lgs. 152/2006 modificato dalla L. 147/2025

ATTIVITÀ DI GESTIONE DI RIFIUTI NON AUTORIZZATA

Art. 256 comma 3 e comma 3 bis

DISCARICA NON AUTORIZZATA

NON PERICOLOSI

NON PERICOLOSI
(in condizioni particolari)

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o l'incolumità delle persone ovvero pericolo di **compromissione o deterioramento**:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
b) il fatto è commesso in **siti contaminati o potenzialmente contaminati** o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

PERICOLOSI

Delitto

Reato
NON estinguibile

Il regime sanzionatorio in materia di rifiuti
D.lgs. 152/2006 modificato dalla L. 147/2025

ATTIVITÀ DI GESTIONE DI RIFIUTI NON AUTORIZZATA

Art. 256 comma 3 e comma 3 bis

DISCARICA NON AUTORIZZATA

Il regime sanzionatorio in materia di rifiuti
D.lgs. 152/2006 modificato dalla L. 147/2025

ATTIVITÀ DI GESTIONE DI RIFIUTI NON AUTORIZZATA

Art. 256 comma 3 e comma 3 bis

DISCARICA NON AUTORIZZATA

ATTIVITÀ DI GESTIONE DI RIFIUTI NON AUTORIZZATA

Art. 256 Comma 4

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, punisce chi, pur essendo titolare di autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216, non osservi le prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni o nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni:

NON PERICOLOSI
E in assenza di condizioni particolari

Reato contravvenzionale

Reato estinguibile

Il regime sanzionatorio in materia di rifiuti
D.lgs. 152/2006 modificato dalla L. 147/2025

COMBUSTIONE ILLECITA DI RIFIUTI

Art. 256-bis

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata:

NON PERICOLOSI

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

PERICOLOSI

Delitto

Reato
NON estinguibile

Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica

Il regime sanzionatorio in materia di rifiuti
D.lgs. 152/2006 modificato dalla L. 147/2025

COMBUSTIONE ILLECITA DI RIFIUTI

Art. 256-bis comma 3-ter

AGGRAVANTE SE ALLA COMBUSTIONE SEGUE L'**INCENDIO**

Nei casi particolari individuati dal comma 3-bis:
a) dal fatto deriva pericolo per la vita o l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Le pene sono aumentate sino alla metà

COMBUSTIONE ILLECITA DI RIFIUTI

Art. 256-bis comma 2

Colui che abbandona o detiene depositi incontrollati di rifiuti in funzione della successiva combustione illecita

NON PERICOLOSI

PERICOLOSI

Delitto

Reato
NON estinguibile

SPEDIZIONE ILLEGALE DI RIFIUTI (ex traffico illecito)

Art. 259

Chiunque effettua una spedizione illegale di rifiuti

- NON PERICOLOSI
- PERICOLOSI

Delitto

Reato
NON estinguibile

AGGRAVANTE DELL'ATTIVITÀ DI IMPRESA
Art. 259-bis

Le pene rispettivamente previste dagli articoli 256 (gestione non autorizzata), 256-bis (combustione illecita) e 259 (spedizione illegale) sono aumentate di un terzo se i fatti sono commessi nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata

DELITTI COLPOSI IN MATERIA DI RIFIUTI
Art. 259-ter

Se taluno dei fatti di cui agli articoli
255-bis (abbandono non pericolosi casi particolari)
255-ter (abbandono pericolosi)
256 (gestione non autorizzata),
259 (spedizione illegale)

è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Lo strumento della DIFFIDA nel DECRETO LEGISLATIVO 12 luglio 2024 , n. 103

AMBITO DI APPLICAZIONE – Art.1

Si applica ai controlli amministrativi: restano esclusi i controlli sul delega della AG o comunque a supporto della PG.
Rientrano tutti i controlli programmati di iniziativa nonché quelli richiesti da Autorità ed Enti amministrativi.

Si applica alle attività economiche definite come quelle che consistono nella produzione e nell'offerta di beni e servizi sul mercato.

VIOLAZIONI SANABILI E DIFFIDA – Art. 6

Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni per le quali è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria non superiore nel massimo a cinquemila euro, l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui **accerti**, per la prima volta nell'arco di un quinquennio, l'esistenza di violazioni sanabili,

diffida l'interessato a porre termine alla violazione, ad adempiere alle prescrizioni violate e a rimuovere le conseguenze dell'illecito amministrativo entro un termine non superiore a venti giorni dalla data della notificazione dell'atto di diffida.

In caso di ottemperanza alla diffida, il procedimento sanzionatorio si estingue limitatamente alle inosservanze sanate.

VIOLAZIONI SANABILI E DIFFIDA – Art. 6

Definizione:
diffida amministrativa: invito rivolto dall'accertatore al trasgressore … prima della contestazione della violazione, a sanare la stessa.

VIOLAZIONI SANABILI E DIFFIDA – Art. 6

Condizioni necessarie per la diffida:

a) Sanzione amministrativa <5.000 euro (massimo)

b) Violazione sanabile

c) L'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerti, per la prima volta nell'arco di un quinquennio, l'esistenza di violazioni sanabili

VIOLAZIONI SANABILI E DIFFIDA – Art. 6

I termini concessi per adempiere alla diffida sono sospensivi dei termini previsti per la notificazione degli estremi della violazione.

In ogni caso il soggetto controllato non è responsabile quando le violazioni sono commesse per errore sul fatto non determinato da colpa.

"Secondo le indicazioni giurisprudenziali il parametro di riferimento per la valutazione della colpa è la diligenza dell'homo eiusdem professionis et condicionis. In caso di soggetti che operano professionalmente in uno specifico settore la diligenza richiesta è dunque superiore rispetto a quella del comune cittadino".

VIOLAZIONI SANABILI E DIFFIDA – Art. 6

Sezione	Articolo	Violazione	Sanabile
EMISSIONI	ART. 279 c.3	Per impianti non in AIA: impianto in esercizio senza comunicazione preventiva	SANABILE
EMISSIONI	ART. 279 c.3	Mancata presentazione della relazione per impianti che utilizzano nel ciclo produttivo sostanze cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata	SANABILE NON SANABILE se necessaria domanda d'autorizzazione
RIFIUTI	ART. 256 c.7	Smontaggio o distruzione veicoli senza cancellazione dal PRA	SANABILE
RIFIUTI	ART. 256 c.7	Mancato conferimento oli e grassi esausti ai Consorzi	SANABILE
RIFIUTI	ART. 256 c.7	Stoccaggio oli e grassi esausti in contenitore non conforme	SANABILE
RIFIUTI	ART. 256 c.7	Mancato conferimento rifiuti in polietilene ai Consorzi	SANABILE
RIFIUTI: OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE	ART. 258 c.1	Dichiarazione MUD effettuata in ritardo ma entro 60 giorni dalla scadenza	SANABILE solo se la diffida è notificata ed ottemperabile nei 60 giorni successivi alla scadenza
RIFIUTI: OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE	ART. 258 c.11	Iscrizione al RENTRI in ritardo ma entro 60 giorni dalla scadenza	SANABILE solo se la diffida è notificata ed ottemperabile nei 60 giorni successivi alla scadenza
RIFIUTI: OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE	ART. 260 bis c.9	Trasporto rifiuti senza documenti previsti o con certificato analitico falso, se non pregiudica la tracciabilità	SANABILE
RIFIUTI: OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE	ART. 261 c.1	Inadempimento all'obbligo di raccolta imballaggi da parte di produttori o utilizzatori	SANABILE
RIFIUTI: OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE	ART. 255 c.2	Mancata cancellazione dal PRA dei veicoli e rimorchi avviati a demolizione	SANABILE
AIA	art. 29-quattuordecies c. 8	Comunicazione dati emissioni (PMC) in ritardo <60 giorni o incompleti ma con elementi essenziali	SANABILE se non sono trascorsi 60 giorni o se informazioni incomplete/inesatte